



4° giornata formativa PROGETTO AAA Antenne Antidiscriminazione Attive Giovedì 10 novembre 2022 Percorso 2b

AGIRE PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA DISABILITA' – LABORATORIO SU CASO PRATICO

quarto passo

A cura di Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis Consulenti Legali di Anffas Nazionale





PARTE I AZIONI STRAGIUDIZIALI





PER PREVENIRE

- Promozione di percorsi formativi (es. AAA antenne antidiscriminazione attive) e aggiornamento continuo;
- Promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema dei diritti delle persone con disabilità e delle famiglie (es. Antenne);
- Costituzione di gruppi di dialogo;
- Promozione di incontri presso le scuole, oratori, ecc
- Partecipazione a banche di buone prassi, creazione forum discussione on line, (universability);
-





Fare rilevare la discriminazione es. attraverso una nota scritta indirizzata all'autore (istituto scolastico, comune, azienda di trasporto, ecc.) chiedendo anche

- che sia rimossa;
- che sia adottato un accomodamento ragionevole ove necessario;

NB: tale nota può essere inviata direttamente dalla persona interessata oppure si può chiedere aiuto ad una vicina associazione del territorio che si occupa della tutela dei diritti delle persone con disabilità (es. una Anffas locale) e che potrà supportare la persona nella definizione della soluzione da adottare, incluso l'accomodamento ragionevole con chi è preposto ad attuarlo

Il coinvolgimento di una associazione che si occupa della tutela dei diritti ci aiuterà anche per avere una preventiva e completa analisi del caso onde avere un quadro di insieme su tutte le possibili azioni, anche giudiziarie, da esperire.





Denunciare la discriminazione con una azione mediatica, es. attraverso un comunicato stampa.

NB: anche in tal caso si può agire da soli oppure si può chiedere aiuto ad una vicina associazione del territorio che si occupa della tutela dei diritti delle persone con disabilità (es. una Anffas locale);





Verificare se c'è un organismo di controllo (es. garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, difensore civico regionale se l'azione riguarda una attività della Pubblica Amministrazione) e segnalare la discriminazione chiedendo un parere e/o il suo coinvolgimento attraverso un diretto intervento;





Chiedete l'aiuto dell'ente del Terzo Settore anche al fine di co-progettare un intervento volto ad elidere la discriminazione sia per strutturare un accomodamento ragionevole.





PARTE II AZIONI GIUDIZIALI





ARTICOLO 3 c.1 – TUTELA GIURISDIZIONALE

L'articolo 3 della Legge n. 67/2006, nell'indicare il procedimento da seguire avverso le discriminazioni per disabilità, prevede che *«i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»*

Quindi, anche per la Legge n. 67/2006 occorre fare riferimento al rito previsto nell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 150/2011.





ART. 28 C. 1 D.LGS. N. 150/2011

Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Il rito sommario di cognizione è una procedura più flessibile rispetto all'ordinario processo civile, volta a rendere più celere la definizione delle controversie.





AUTORIZZAZIONE ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO (ART. 374 C.C.)

Quando si agisce in giudizio contro un atto discriminatorio che riguarda una persona con disabilità maggiorenne che abbia una misura di protezione giuridica, occorre sempre che il tutore o l'amministratore di sostegno chiedano prima le necessarie autorizzazioni al Tribunale (istanza ai sensi dell'art. 374 c.c.).





ART. 28 C. 2 D.LGS. N. 150/2011

E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

La norma punta facilitare la vittima della discriminazione invertendo l'ordinario criterio di competenza territoriale (che in genere si rifà alla residenza o domicilio del resistente/convenuto ossia al presunto autore della discriminazione) evitandole così di attivare la procedura giudiziaria lontano dal suo domicilio.





ART. 28 C.3. D.LGS. N. 150/2011

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente

Anche tale norma è di **favore per il ricorrente** che, sennò, potrebbe desiste dall'agire in giudizio temendo di essere esposto a spese processuali di un certo tipo.





ART. 28 C. 4 D.LGS. N. 150/2011

Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione...

Per la vittima della discriminazione, quindi, è ammessa una facilità probatoria, ossia quella di ricorrere alle cc.dd. "presunzioni", fornendo degli elementi di fatto da cui il Giudice può desumere anche l'esistenza di atti, patti e comportamenti discriminatori (seppur non provati), con inversione dell'onere di provare l'insussistenza della discriminazione per l'autore della presunta violazione.





ARTICOLO 28 C.5- 6 D.LGS. N. 150/2011

Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare l'autore della discriminazione:

- al risarcimento del danno patrimoniale (es. spese vive sopportate per la discriminazione) e/o non patrimoniale (per lesione di un diritto fondamentale es. causato da comportamenti umilianti verso un alunno con disabilità innanzi ai propri compagni di classe);
- ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole (es. eliminando il divieto di accesso ad una palestra per una pcd)
- al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (es. piano di acquisto di un parco automezzi accessibili per il trasporto pubblico);
- Ordinare la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura locale;





INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEL GIUDIZIO PER DISCRIMINAZIONE

La vittima della discriminazione può delegare le Associazioni (ministerialmente legittimate ad agire) ad attivare e seguire il giudizio per suo conto (elenco consultabile qui)

- La delega deve avvenire per atto pubblico (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede art. 2699 c.c.).
- In via alternativa la delega può essere data con scrittura privata autenticata (ossia recante l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza).





INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEL GIUDIZIO PER DISCRIMINAZIONE

Le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 possono anche :

- intervenire ad adiuvandum nel giudizio civile introdotto direttamente dalla persona vittima di discriminazione per la propria condizione di disabilità, affiancandola;
- agire anche innanzi al Tar al solo fine di far annullare/caducare l'atto amministrativo discriminatorio con efficacia erga omnes (mentre con il giudizio civile si chiede solo che l'atto amministrativo eventualmente discriminatorio sia disapplicato per il caso di specie);
- agire, in via diretta e senza delega, per l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.





CASISITICA ASSOCIAZIONE/ENTE LEGITTIMATO AD AGIRE

L'associazione/ente legittimato ad agire:

- Può agire direttamente con delega in nome e per conto della persona e vedere, semmai, di intervenire ad aiuvandum altra associazione legittimata ad agire.
- Può agire ad adiuvandum affiancando la persona con disabilità vittima della discriminazione che sta in giudizio in proprio o attraverso altra associazione. In tal caso, potranno intervenire più associazioni/enti legittimati nel medesimo giudizio;
- Può agire ad adiuvandum affiancando un'altra associazione/ente che agisce in nome e per conto quale associazione delegata dalla persona con disabilità;
- Può agire innanzi al TAR per ottenere l'annullamento, con efficacia erga omnes, di un atto amministrativo lesivo delle persone con disabilità (es. nel caso del regolamento di assegnazione delle case popolari che nega l'assegnazione alle persone con disabilità: tale provvedimento potrà essere censurato sia dalla persona che dall'associazione/ente legittimato ad agire);
- Può agire direttamente e autonomamente contro il medesimo provvedimento discriminatorio anche se già censurato dalla singola persona vittima della discriminazione, quando la discriminazione assume un carattere collettivo, per ottenerne l'annullamento erga omnes





CASO PRATICO





Mancanza di accessibilità sui trasporti pubblici

Una persona con disabilità conviene in giudizio la società che gestisce il trasporto pubblico torinese per richiedere l'accertamento della condotta discriminatoria determinata dalla scarsa disponibilità di mezzi adattati al trasporto di persone con disabilità che, in una precisa occasione, avevano anche impedito alla ricorrente di viaggiare a bordo del bus insieme agli altri compagni per recarsi in gita.

Domande

- Che azioni stragiudiziali potevano essere realizzate?
- Cosa poteva essere richiesto in un eventuale giudizio oltre all'accertamento della condotta discriminatoria?
- La preesistenza di un piano di rinnovamento della flotta vale ad escludere la discriminazione?

Soluzione

Ord. Tribunale di Torino del 16 giugno 2015:

http://www.anffas.net/dld/files/BANCA%20DATI/non%20discriminazione/giurisprudenza/ord_%20Trib_%20Torin_o%20del%2005_11_2011-%20R_G_%20V_G_%201775%20del%202011.pdf





Grazie per l'attenzione